



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>239</u>	del <u>25 LUG. 2023</u>
Oggetto: Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP): approvazione, ai fini sportivi, degli artt. 11, 12 e 68 dello Statuto federale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI.	
Esecuzione:	AG
Conoscenza:	
Consegnata il: _____	

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- VISTO** l'articolo 31 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, avente ad oggetto l'abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica;
- VISTO** l'articolo 41 del Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, avente ad oggetto le disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo;



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

238

Riunione del

25 LUG. 2023

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Pallapugno;

VISTA la ratifica da parte della Giunta Nazionale del CONI n. 238 del 25 luglio 2023 relativa al provvedimento d'urgenza del Presidente del CONI n. 4746 del 14/7/23 con il quale è stato nominato l'Avv. Michele Signorini, dirigente del CONI con incarico di Direttore dell'Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva quale Commissario *ad acta* della Federazione Italiana Pallapugno che ne ha fatto esplicita richiesta;

VISTO il decreto del Commissario *ad acta* Avv. Michele Signorini n. 6 del 20 luglio 2023;

RILEVATO che il testo dei citati articoli risultano conformi al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo degli artt. 11, 12 e 68 della Federazione Italiana Pallapugno, approvati con decreto commissariale n. 6 del 20 luglio 2023.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale unitamente al decreto commissariale.

IL SEGRETARI

F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone
l'adozione attestandone la
conformità agli atti, la regolare
istruttoria e la compatibilità con
la vigente normativa.

Il Direttore

Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



Allegato n.....
Deliberazione n. 239
Riunione del 25 LUG. 2023

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

Decreto n. 6 /2023

del 20 luglio 2023

VISTO il D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;

CONSIDERATO in particolare l'art. 22, comma 6 dello Statuto del CONI che prevede la possibilità che *"su richiesta dell'Ente interessato, la Giunta Nazionale del CONI nomina i Commissari ad acta nelle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per procedere alle modifiche statutarie eventualmente deliberate dal Consiglio federale e derivanti da norme di Legge o delibere del CONI"*;

VISTA la deliberazione d'urgenza del Presidente del CONI n. 416 del 14 luglio 2023;

VISTO l'articolo 31 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, avente ad oggetto l'abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica;

VISTO l'articolo 41 del Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, avente ad oggetto disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo;

CONSIDERATO che gli Statuti delle FSN/DSA devono essere modificati nelle parti concernenti la durata del vincolo sportivo, conformemente alle richiamate disposizioni di legge;

TENUTO CONTO della facoltà per le FSN/DSA di chiedere al CONI di provvedere alla nomina di un Commissario *ad acta* al fine di introdurre nei propri Statuti le suddette modifiche, ai sensi del citato art. 22 comma 6 dello Statuto del CONI;

VISTA la nota prot. n. 27 del 3 luglio 2023, con la quale la Federazione Italiana Pallapugno ha trasmesso a tal fine il testo degli artt. 11, 12 e 68 dello Statuto approvato dal Consiglio federale con il provvedimento n. 20 del 26 giugno 2023, unitamente alla richiesta di nomina del Commissario *ad acta*;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione d'urgenza n. 416 del 14 luglio 2023, il Presidente del CONI ha individuato lo scrivente Avv. Michele Signorini, Direttore dell'Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva del CONI, quale commissario *ad acta* della Federazione Italiana Pallapugno;



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

VISTO il vigente Statuto della Federazione Italiana Pallapugno;

RITENUTO quindi necessario apportare agli artt. 11, 12 e 68 dello Statuto della Federazione Italiana Pallapugno la modifica soprarichiamata;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, con i poteri conferiti e nella qualità di Commissario *ad acta* della Federazione Italiana Pallapugno,

DECRETA

- di apportare agli artt. 11, 12 e 68 dello Statuto della Federazione Italiana Pallapugno (PIPAP), allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale, la modifica deliberata dal Consiglio federale n. 20 del 26 giugno 2023.
- di inviare il testo così modificato alla Giunta Nazionale per la sua approvazione ai sensi dell'art. 22 comma 5 dello Statuto del CONI.

Il Commissario *ad acta*

Avv. Michele Signorini

*Alessandro Cherubini*

Allegato n.....

Deliberazione n. 239Riunione del 25 LUG. 2023**Art. 11 – Tesseramento, effetti e cessazione**

1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico Federale.
2. Il tesseramento cessa:
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica;
 - b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi federali di giustizia;
 - c) nei casi previsti sub art. 9;
 - d) per dimissioni;
 - e) per la perdita dei requisiti che hanno determinato il tesseramento.

Per la durata del tesseramento in corso l'atleta ha l'obbligo di praticare lo sport sferistico per il quale è tesserato, esclusivamente nell'interesse dell'associato titolare del tesseramento e gli è vietato praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato titolare del tesseramento.

Art. 12 – Durata e rinnovo del tesseramento

1. La durata del tesseramento coincide con quella dell'anno sportivo. L'anno sportivo inizia il primo di gennaio e termina il trentun dicembre di ciascun anno.
2. Alla scadenza del tesseramento, l'atleta è libero di rinnovare lo stesso con il medesimo associato o di chiedere il tesseramento con altro associato; sono fatte salve le indennità o i premi, comunque denominati, che in tali casi siano previsti dai Regolamenti federali.
3. Il tesseramento può comunque essere sciolto in qualunque momento, secondo quanto previsto dai Regolamenti Federali:
 - a. per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato;
 - b. per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante;
 - c. per consenso dell'associato titolare;
 - d. per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte dell'associato entro il termine annuale;
 - e. per mancata partecipazione dell'associato titolare all'attività federale di settore e per fascia d'età tale da permettere all'atleta di prendervi parte;
 - f. per giusta causa;
 - g. per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato titolare;
 - h. per ritiro dell'associato titolare da un campionato effettuato entro il termine del girone di andata.
6. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni dei Regolamenti federali, il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende.

Art. 68 – Disposizioni transitorie

1. I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della Federazione in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n.8, e che in tale data avevano già raggiunto il limite di cui all'art. 22 comma 10, possono svolgere se eletti un ulteriore mandato.

Nel caso in cui al comma precedente, il Presidente uscente, per essere confermato, deve raggiungere una maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consente di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui all'art. 23, comma 1, la maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi di cui al presente comma. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessari per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile





CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Allegato n.....

Deliberazione n.....²³⁹.....

Riunione del.....^{25 LUG. 2023}.....

AGGIORNATO AL 25/07/2023

DELIBERA N. 239

FEDERAZIONE ITALIANA

PALLAPUGNO

STATUTO

*Alessandro Cherubini*

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO

STATUTO

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE - SCOPI - SEDE

Art. 1 - Costituzione

1. La Federazione Italiana Pallapugno è associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del primo libro del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione e dal decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni sul riordino del CONI ed in conformità allo Statuto di quest'ultimo.

2. L'U.I.P.E., costituita ad Alba il 24.3.1951, si è trasformata - per effetto dell'unanime deliberazione dell'Assemblea Generale, svoltasi a Cuneo il 25 Febbraio 1962 - in Federazione Italiana Pallone Elastico (F.I.P.E.) e in Federazione Italiana Pallapugno (F.I.P.A.P.) con deliberazione dell'11 marzo 2001.

3. È costituita da tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono senza fine di lucro la loro attività nel campo della Pallapugno (già Pallone Elastico), Pallapugno Leggera (già Pallone Leggero), Gioco Internazionale, Fronton, detto anche One Wall (o Wall ball), Liargues, Pelota Basca, Palla Elastica, Pantalera, Pallone col Bracciale e Palla ehl

4. La F.I.P.A.P., Disciplina Sportiva Associata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d'ora in poi C.O.N.I. o CONI), quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I. medesimo. La F.I.P.A.P. è l'unico organismo autorizzato a disciplinare gli sport di cui al precedente comma nel territorio nazionale e a rappresentare l'Italia in detti sport in campo internazionale.

Essa è affiliata alla C.I.J.B. (Confederation Internationale Jeu de Balle), alla U.F.E.P.V. (Union de Federaciones Europeas de Pelota Vasca), alla F.I.P.V. (Federación Internacional de Pelota Vasca), alla W.H.C. (World Handball Council) e WWBA (World Wall Ball Association).

5. La F.I.P.A.P. è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

6. In caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altre Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associative dovranno essere adottate modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza di affiliati e tesserati in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI.

Art. 2 - Scopi

1. La Federazione Italiana Pallapugno:

*Alessandro Cherubini*

- a) organizza, disciplina, propaganda e sviluppa sul territorio nazionale gli sport sferistici previsti dall'art. 1 dello Statuto, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Olimpico Internazionale (CIO);
- b) attua programmi di formazione sportiva e di aggiornamento per arbitri, atleti, dirigenti, tecnici e personale scolastico, in collaborazione con il CONI, il Ministero dell'Istruzione, con gli Enti locali e con altre istituzioni, tenendo conto dei ruoli e delle competenze di ognuno;
- c) partecipa all'attività internazionale nell'ambito delle direttive impartite dalla C.I.B., dalla U.F.E.P.V., dalla F.I.P.V., da W.H.C. e W.W.B.A. L'attività sportiva della F.I.P.A.P. è attività dilettantistica e si svolge in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi di C.I.B., U.F.E.P.V., F.I.P.V., W.H.C. e W.W.B.A. purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI;
- d) attua la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze e di metodi che possano alterare la naturale prestazione degli atleti stessi, aderendo incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del CONI;
- e) attua la lotta contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza;
- f) non ha scopo di lucro ed è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio democratico ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità;
- g) è estranea ad ogni influenza religiosa, partitica e razziale;
- h) svolge l'attività sportiva e l'attività di promozione in armonia con le deliberazioni del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.

Art. 3 - Sede e durata

- 1. La Federazione Italiana Pallapugno ha sede in Cuneo.
- 2. La durata della F.I.P.A.P. è illimitata. Nell'ipotesi di scioglimento della F.I.P.A.P. si applicano le disposizioni del Codice Civile.

TITOLO SECONDO

AFFILIATI - TESSERATI

Art. 4 - Instaurazione dei rapporti federali

- 1. Possono essere affiliati alla F.I.P.A.P. le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che intendono praticare l'attività della Pallapugno, e delle altre discipline previste dall'articolo 1, siano

esse agonistiche, amatoriali, promozionali, senza scopi di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale della F.I.P.A.P..

2. Le Società, le Associazioni di cui al precedente comma - e che di seguito sono indicate come affiliati - sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, per delega del Consiglio stesso, dal Consiglio Federale e devono essere rette da uno statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna e di pari opportunità da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche dello statuto nonché i regolamenti interni e le loro variazioni.
3. I soggetti affiliati devono riconoscere lo Statuto CONI, lo Statuto Federale ed i regolamenti federali.
4. I soggetti affiliati devono munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
5. Qualora il soggetto affiliato sceglieresse il modello della Società per Azioni o della Società a Responsabilità Limitata, lo Statuto e l'atto costitutivo dovranno prevedere - pena la irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione - il totale reinvestimento degli utili nella Società per il proseguimento dell'attività sportiva.
6. Gli Statuti delle Società ed Associazioni devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.P.A.P..
7. Lo Statuto deve essere conforme a quanto disposto dall'art. 90, L. 289/02.
8. La F.I.P.A.P. recepisce integralmente le norme del Codice di Comportamento sportivo emanato dal CONI.

Art. 5 - Diritti dei soggetti affiliati

1. soggetti affiliati hanno il diritto di:
 - a) partecipare alla Assemblea Generale, a quelle Regionali e Provinciali;
 - b) partecipare ai campionati, ai Tornei, agli incontri promozionali, organizzati o autorizzati dalla F.I.P.A.P., con le proprie squadre di categoria e di partecipare all'attività internazionale secondo le norme e le disposizioni federali;
 - c) organizzare Tornei, manifestazioni in conformità ai regolamenti federali;
 - d) usufruire dei contributi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.P.A.P.
2. il mancato versamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento, comporta l'esclusione di tutti i diritti sopra elencati.

Art. 6 - Diritti dei soggetti tesserati

1. I tesserati hanno il diritto di:
 - a) partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi affiliati o direttamente;

- b) indossare la divisa sportiva federale osservando le disposizioni emanate dalla F.I.P.A.P. in materia;
- c) concorrere, se in possesso dei requisiti richiesti, alle cariche federali;
- d) veder garantita la propria posizione sportiva per tutto il periodo della maternità, nel caso specifico di atlete tesserate, dal momento dell'accertamento e fino al rientro nell'attività agonistica, così come alla salvaguardia del merito sportivo acquisito.

Art. 7 - Doveri dei soggetti affiliati e dei tesserati

1. Le Società e le Associazioni con la presentazione della domanda di affiliazione - redatta nei modi e nei termini previsti dai successivi articoli del presente Statuto, dal Regolamento Organico - accettano ad ogni effetto, impegnandosi anche per i propri tesserati, lo Statuto ed i regolamenti della F.I.P.A.P. nonché le deliberazioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e accettano, altresì, di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Tutti i soggetti tesserati alla Federazione sono tenuti alla scrupolosa osservanza dello Statuto del CONI, dello Statuto e dei regolamenti federali, hanno il dovere di prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive e sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo.
3. Le Società e le Associazioni, nel caso di formazioni di rappresentative provinciali, regionali o nazionali, dovranno porre a disposizione della F.I.P.A.P. gli atleti convocati.
4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali, regionali e provinciali, sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
5. E' fatto divieto ai tesserati dei più alti livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della F.I.P.A.P. e dalle Federazioni internazionali cui aderisce. Le modalità di attuazione e le relative sanzioni per i casi di violazione saranno regolati dai regolamenti organici e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 8 - Rinnovo dell'affiliazione

1. Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.
2. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Art. 9 - Cessazione di appartenenza alla F.I.P.A.P..

1. La cessazione di appartenenza alla F.I.P.A.P. può determinarsi:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario;
- c) per inattività in due stagioni consecutive, salvo casi di forza maggiore da valutarsi insindacabilmente da parte del Consiglio Federale;
- d) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali ed irrogata dagli organi di giustizia;
- e) per mancata riaffiliazione annuale;
- f) per revoca o diniego di affiliazione nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.

2. Contro il diniego di affiliazione o revoca dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, la quale, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto CONI, si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport. La cessazione di appartenenza alla F.I.P.A.P., comunque motivata, determina la decadenza di ogni diritto nei confronti della Federazione, fermo restando l'obbligo, per i Dirigenti delle Società, di soddisfare tutte le pendenze contratte, sia verso gli Organi Federali, sia nei confronti di terzi. Fino al saldo dei medesimi, i dirigenti non possono ricoprire cariche dirigenziali presso altri affiliati, pena la non affiliazione degli stessi.

Art. 10 - Tesseramento

1. Le persone fisiche che possono far parte della Federazione sono:

- a) gli atleti;
- b) il Presidente ed i dirigenti delle società affiliate;
- c) i tecnici: allenatori, preparatori, istruttori, insegnanti, direttori tecnici e tecnici federali;
- d) i dirigenti federali;
- e) gli arbitri: effettivi, aspiranti arbitri, osservatori arbitrali;
- f) i medici;
- g) i massaggiatori.

2. Il tesseramento delle persone di cui alle lett. a), b), è valido solo dopo l'accettazione delle domande di affiliazione e di riaffiliazione della Società di appartenenza.

3. Il tesseramento delle persone di cui alla lett. d) è valido al momento dell'elezione o della nomina.

4. Il tesseramento delle persone di cui alle lett. c), e), f) e g) è valido al momento dell'inquadramento nei rispettivi albi federali.

5. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine, da parte della Segreteria Generale, sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al presente comma è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.

6. Fermo restando che sono punibili anche coloro i quali, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendano responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, il tesseramento dei soggetti indicati al precedente comma 5 è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 11 - Tesseramento, effetti e cessazione

1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico Federale.

2. Il tesseramento cessa:

- a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica;
- b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi federali di giustizia;
- c) nei casi previsti sub art. 9;
- d) per dimissioni;
- e) per la perdita dei requisiti che hanno determinato il tesseramento.

Per la durata del tesseramento in corso l'atleta ha l'obbligo di praticare lo sport sferistico per il quale è tesserato, esclusivamente nell'interesse dell'associato titolare del tesseramento e gli è vietato praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato titolare del tesseramento.

Art. 12 - Durata e rinnovo del tesseramento

1. La durata del tesseramento coincide con quella dell'anno sportivo. L'anno sportivo inizia il primo di gennaio e termina il trentun dicembre di ciascun anno.

2. Alla scadenza del tesseramento, l'atleta è libero di rinnovare lo stesso con il medesimo associato o di chiedere il tesseramento con altro associato; sono fatte salve le indennità o i premi, comunque denominati, che in tali casi siano previsti dai Regolamenti federali.

3. Il tesseramento può comunque essere sciolto in qualunque momento, secondo quanto previsto dai Regolamenti Federali:

- a. per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato;
- b. per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante;
- c. per consenso dell'associato titolare;
- d. per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte dell'associato entro il termine annuale;
- e. per mancata partecipazione dell'associato titolare all'attività federale di settore e per fascia d'età tale da permettere all'atleta di prendervi parte;



Alessandro Cherubini

- f. per giusta causa;
 - g. per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato titolare;
 - h. per ritiro dell'associato titolare da un campionato effettuato entro il termine del girone di andata.
6. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni dei Regolamenti federali, il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende.

Art. 13 - Riconoscimento delle Leghe

1. Gli affiliati che partecipano ai campionati di una stessa serie, o specialità affine, si associano nelle corrispondenti Leghe o Associazioni, riconosciute dal Consiglio Federale, con lo scopo di meglio operare per la diffusione e la promozione delle discipline di cui all'art. 1 del presente Statuto e per l'esame e lo studio di problemi comuni.
2. Dette Leghe o Associazioni possono assumere qualsiasi denominazione che non ingeneri contrasto o confusione con organi ed organismi federali.
3. Ai fini del riconoscimento, lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, che non devono essere in contrasto né con lo Statuto e i regolamenti federali, né con lo Statuto del C.O.N.I., devono prevedere i principi di democrazia interna per l'elezione di tutti gli organi da parte dell'Assemblea e devono essere proposti all'approvazione del Consiglio Federale.
4. Il riconoscimento avrà efficacia a partire dalla data della relativa deliberazione.
5. Le Leghe o Associazioni sono tenute a comunicare alla F.I.P.A.P. la data e la sede delle riunioni dei rispettivi organi.
6. In quanto enti riconosciuti, le Leghe sono soggette alla giustizia sportiva federale.
7. La definizione degli ambiti operativi delle Leghe o Associazioni, rilevanti per l'ordinamento federale, e dei rapporti con la F.I.P.A.P. può essere rimessa ad apposita convenzione, stipulata tra ciascuna Lega o Associazione e la Federazione in conformità ai regolamenti ed alle direttive federali.
8. La determinazione delle regole relative all'organizzazione e le formule dei campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione, così come l'approvazione della classifica finale per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia, sono di competenza del Consiglio Federale.

Mi

*Alessandro Cherubini*

9. La F.I.P.A.P. può affidare alle Leghe o Associazioni l'organizzazione di singoli campionati nazionali, sulla base delle direttive della Federazione stessa, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle società, per il tesseramento degli/delle atleti/e, per la determinazione delle società aventi diritto al campionato.

TITOLO TERZO

ORGANI FEDERALI

Art. 14 - Organi e Organismi Federali

1. Gli organi della F.I.P.A.P. si dividono in centrali, periferici e organi di giustizia.

A) Organi centrali sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Federale;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Segretario Generale.

B) Organi periferici sono:

- a) le Assemblee Regionali;
- b) i Presidenti Regionali;
- c) i Comitati Regionali;
- d) il Delegato regionale;
- e) le Assemblee provinciali;
- f) i Presidenti provinciali;
- g) i Comitati provinciali;
- h) i Delegati provinciali.

C) Organi di Giustizia sono:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) i Giudici Sportivi Territoriali;

Alessandro Cherubini

- c) la Corte Sportiva di Appello, se attivata;
- d) il Tribunale Federale;
- e) la Corte Federale di Appello.

D) Sono Organismi Federali:

- a) il Consiglio di Presidenza;
- b) le Commissioni Federali;
- c) i Settori Federali;
- d) il Medico Federale;
- e) la Procura Federale;
- f) la Commissione Federale di Garanzia, se istituita.

2. Le competenze di detti Organi non sono delegabili.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 15 - L'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria

1. L'Assemblea Generale, massimo Organo Federale, è composta dal Presidente, o dai loro delegati regolarmente tesserati F.I.P.A.P., purché componenti il consiglio direttivo societario dei soggetti affiliati iscritti al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI a cui spetti il diritto di voto nonché dai rappresentanti dei Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6, L. 78/2000. E', altresì, composta dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici tesserati per gli affiliati stessi.
2. Partecipano, altresì, con diritto di voto, i tecnici federali.
3. Il rappresentante degli atleti ed il rappresentante dei tecnici dei soggetti affiliati sono eletti, rispettivamente, dagli atleti e dai tecnici tesserati, a seguito di apposite assemblee societarie.
4. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sociali, impossibilitati a partecipare alle Assemblee Generali (F.I.P.A.P.), vengono sostituiti dal rispettivo supplente, da individuarsi nel primo dei non eletti nelle Assemblee di categorie.
5. L'elettorato attivo viene attribuito agli atleti maggiorenni, in attività e regolarmente tesserati.
6. Viene, altresì, attribuito ai tecnici sociali e federali maggiorenni, in attività ed iscritti nell'albo federale nonché in regola con le quote federali.

7. All'Assemblea spettano poteri deliberativi. Le decisioni adottate sono vincolanti.
8. È indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione, salvo i casi statutariamente previsti.
9. L'Assemblea Generale elettiva per il rinnovo delle cariche dovrà tenersi entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.
10. L'Assemblea Generale ordinaria:
 - a) elegge con votazioni separate e successive:
 - il Presidente della Federazione;
 - i membri del Consiglio Federale;
 - il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) nomina il Presidente Onorario su proposta del Presidente;
 - c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
 - d) provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.
11. L'Assemblea Generale Straordinaria:
 - a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale da sottoporre all'esame della Giunta Nazionale del CONI;
 - b) delibera, con la sola presenza del Presidente, o di loro delegati, purché componenti il consiglio direttivo societario e regolarmente tesserati F.I.P.A.P., dei soggetti affiliati iscritti al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI ai quali spetta il diritto di voto, nonché dei rappresentanti dei Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6, L. 78/2000, sull'approvazione del bilancio nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti e di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI;
 - c) delibera sulla proposta di scioglimento della F.I.P.A.P.;
 - d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
12. L'Assemblea Generale straordinaria deve essere convocata e celebrata, entro giorni 90, a seguito di espressa richiesta della metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto che rappresentino almeno 1/3 del totale nazionale dei voti, nonché dalla metà più uno degli atleti o tecnici maggiorenni societari aventi diritto di voto nelle assemblee di categoria.
13. L'Assemblea Generale straordinaria deve essere altresì convocata e celebrata, entro giorni 90, quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale.
14. È competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

15. L'Assemblea Generale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Generale ordinaria.

16. Qualora a causa dello scioglimento anticipato degli organi per impedimento definitivo del Presidente, o alla scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

Art. 16 - Convocazione

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente giorno, ora, luogo e ordine del giorno e il numero di voti spettanti, deve essere pubblicato sulla homepage del sito Internet federale ed inviato a mezzo PEC agli aventi diritto non meno di 60 (sessanta) giorni prima di quello fissato per la celebrazione. A tal fine i rappresentanti degli atleti e dei tecnici si intendono domiciliati presso la società di appartenenza.

2. Per le Assemblee elettive, avverso l'elenco degli aventi diritto di voto, è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito Internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 17 - Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio

1. La verifica dei poteri è demandata ad una commissione costituita da un Presidente e due membri nominati dal Consiglio Federale della F.I.P.A.P.. Detta commissione inizia i suoi lavori due ore prima di quella fissata per l'apertura dell'assemblea e funziona in permanenza. I suoi componenti, in caso di Assemblea elettiva, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali. Per le Assemblee elettive Nazionali, il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato d'intesa con il CONI.

2. La Commissione Scrutinio è costituita da un Presidente e due membri nominati dall'Assemblea. Controlla le votazioni, effettua verifiche, procede allo spoglio delle schede e trasmette per iscritto i risultati al Presidente dell'Assemblea Federale. I suoi componenti, in caso di Assemblea Elettiva, non possono essere scelti tra i candidati.

Art. 18 - Partecipazione di Atleti e Tecnici all'Assemblea

1. L'elettorato attivo è riconosciuto:

a) agli atleti maggiorenni in attività che hanno partecipato a qualsivoglia gara o campionato iscritto nei calendari federali;

b) ai tecnici societari maggiorenni in attività regolarmente iscritti nell'albo federale. I tecnici e gli atleti devono essere regolarmente tesserati.

2. Per quanto attiene all'elettorato attivo nell'ambito dell'Assemblea Federale, ogni affiliato indicherà, mediante lo svolgimento di Assemblea di categoria, l'atleta ed il Tecnico e per ciascuno l'eventuale sostituto, votati rispettivamente dagli atleti e dai tecnici dell'affiliato stesso e portatori rispettivamente del 20% e del 10% dei voti spettanti all'affiliato.

3. Nell'ambito delle Assemblee di categoria di atleti e tecnici non possono essere rilasciate deleghe in misura superiore a tre per ogni categoria.

Art. 19 - Limiti di Rappresentanza e diritto a voto

1. Hanno diritto di voto i Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6, L. 78/2000, le associazioni e le società che risultano iscritte al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato, all'attività sportiva ufficiale della Federazione. È da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali.

2. Ai soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal comma precedente viene attribuito un voto di base di valore 10.

3. I tecnici federali partecipano alle assemblee con un voto ciascuno.

4. È preclusa la partecipazione alle assemblee a tutti coloro che non siano in regola con le quote associative e a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o di inibizione in corso d'esecuzione (esclusione dal campionato per gli affiliati, squalifica a tempo determinato o interdizione a ricoprire cariche societarie e federali per i tesserati e squalifica a tempo indeterminato per gli atleti).

5. Non sono ammesse deleghe ad altri tesserati, compresi gli eletti in qualsiasi Organo Federale, centrale e periferico, e ai candidati alle cariche federali. I Presidenti e i Consiglieri dei Comitati Regionali, nonché i Presidenti e i Consiglieri dei Comitati Provinciali, i Delegati Regionali e Provinciali non possono rappresentare società né direttamente né per delega.

6. I Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto possono rilasciare la propria delega ai Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto e, in caso di impedimento del medesimo, ai componenti il Consiglio direttivo societario regolarmente tesserati F.I.P.A.P. che li sostituiscono, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea.

7. Ogni Presidente, o legale rappresentante di affiliato con diritto di voto, può essere portatore di una delega, presentata alla C.V.P., oltre alla propria, se all'Assemblea Federale hanno diritto di partecipare fino a 200 affiliati aventi diritto a voto; di 2 deleghe fino a 400 affiliati aventi diritto a voto, di 3 deleghe fino a 800 affiliati aventi diritto a voto. La delega deve essere redatta per iscritto

su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità: la generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché la generalità del legale rappresentante della stessa.

8. Non sono consentite le deleghe per i rappresentanti di atleti e tecnici societari. Ai rappresentanti delle società sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

9. Oltre al voto di cui al precedente comma, verranno assegnati, per l'anno sportivo federale portato a termine, sulla base dei risultati in classifica conseguiti dai Soggetti affiliati attraverso i propri atleti, i seguenti voti plurimi:

- a) Primo posto nel Campionato Italiano di serie A di Pallapugno, Campione d'Italia - 8 voti
- b) Secondo posto nel Campionato Italiano di serie A di Pallapugno - 6 voti
- c) Terzo posto nel Campionato Italiano di serie A di Pallapugno - 5 voti
- d) Dal quarto posto all'ultimo del Campionato Italiano di serie A di Pallapugno - 3 voti
- e) Primo posto nel Campionato Italiano di serie B di Pallapugno - 5 voti
- f) Secondo posto nel Campionato Italiano di serie B di Pallapugno - 3 voti
- g) Terzo posto nel Campionato Italiano di serie B di Pallapugno - 2 voti
- h) Dal quarto posto all'ultimo nel Campionato Italiano di serie B di Pallapugno - 1 voto
- i) Primo posto nei Campionati Italiani di serie C (C1 e C2) di Pallapugno - 3 voti
- j) Secondo posto nei Campionati Italiani di serie C (C1 e C2) di Pallapugno - 2 voti
- k) Dal terzo posto all'ultimo nei Campionati Italiani di serie C (C1 e C2) di Pallapugno - 1 voto
- l) Primo posto nei Campionati Italiani Giovanili di Pallapugno - 2 voti
- m) Primo posto nella Coppa Italia di Pallapugno - 4 voti
- n) Primo posto nella Super Coppa di Pallapugno - 3 voti
- o) Partecipazione, come atleta della squadra nazionale, di un proprio atleta a manifestazioni internazionali organizzate dalla C.I.J.B., U.F.E.P.V., F.I.P.V., dalla W.H.C. e dalla WWBA - 1 voto
- p) Primo posto Campionato Italiano Pallone al Bracciale - 2 voti
- q) Primo posto Campionato Italiano Pentalera - 2 voti
- r) Primo posto Campionato Italiano Pallapugno Leggera - 1 voto
- s) Primo posto Campionato Italiano Palla Ehl - 1 voto

- | | |
|---|----------|
| t) Primo posto Campionato Italiano Palla Elastica | - 1 voto |
| u) Primo posto Campionato Italiano Gioco Internazionale | - 1 voto |
| v) Primo posto Campionato Italiano Fronton (o One Wall) | - 1 voto |
| w) Primo posto Campionato Italiano Llargues | - 1 voto |
| x) Primo posto Campionato Italiano Femminile Senior | - 1 voto |

10. I voti attribuiti ai Soggetti affiliati (voto di base-voto plurimo) saranno rappresentati:

- per il 70% dal Presidente del Soggetto affiliato o suo delegato
- per il 20 % dal rappresentante degli atleti
- per il 10% dal rappresentante dei tecnici

11. A ciascun affiliato non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all'1% del totale dei voti complessivamente assegnati. Ove gli affiliati aventi diritto a voto siano in numero inferiore a 500 (cinquecento), nessun affiliato potrà in ogni caso detenere un numero di voti maggiore di 15 (quindici) volte il voto di base. Nel caso in cui, invece, il numero di affiliati aventi diritto a voto fosse pari o superiore a 500 (cinquecento), nessun affiliato potrà comunque detenere un numero di voti maggiore di 40 (quaranta) volte il voto di base.

12. I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni o la rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non dà diritto al conseguimento dei relativi voti.

13. L'arrotondamento eventuale delle percentuali previste per i voti deve essere fatto per eccesso.

14. L'assegnazione dei voti plurimi non deve dare luogo a maggioranze precostituite. Qualora in sede di applicazione degli stessi il Consiglio Federale dovesse individuare illegittime concentrazioni di voti, dovrà tempestivamente adottare i necessari correttivi.

Art. 20 - Validità

1. L'Assemblea si intende valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle Assemblee Nazionali elettive, in seconda convocazione, è necessaria la presenza diretta o per delega di almeno il 20% degli Affiliati aventi diritto al voto.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea, per essere valide, devono riportare la maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea, salvo quanto previsto all'articolo 66 del presente Statuto.

3. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova; si svolgono, viceversa, per appello nominale o a scheda segreta, se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto a voto.

Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea - composto da un Presidente e 3 scrutatori per le operazioni di voto dell'Assemblea i quali non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive - che può essere eletto anche per acclamazione. Nelle Assemblee Nazionali elettive, il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea. La votazione per acclamazione deve avvenire all'unanimità. Nelle Assemblee Nazionali elettive il voto è sempre esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della Giunta Nazionale del CONI. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. È considerato voto nullo l'espressione di preferenze per un numero superiore ai Consiglieri da eleggere per ciascuna categoria.

Art. 21 - Candidature

1. Per la carica di Presidente Federale, Consigliere Federale, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è prevista la candidatura da depositarsi presso la Segreteria Generale, o da inviarsi a mezzo raccomandata a.r., o PEC e dariceversi almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Elettiva. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale nella stessa Assemblea.
2. Per le cariche periferiche la candidatura deve essere depositata, o inviata a mezzo raccomandata a.r. dariceversi almeno 10 giorni prima, alle segreterie dei rispettivi Comitati che ne daranno comunicazione alla sede federale entro i 3 giorni successivi.
3. Sono considerate irricevibili le candidature trasmesse a mezzo fax o posta elettronica.
4. Le candidature sono ritirabili prima della dichiarazione di apertura dei lavori di assemblea.
5. Le candidature alle cariche federali centrali dovranno essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
6. In merito alla verifica della correttezza delle candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 22 - Principio dell'incompatibilità, durata e decadenza delle cariche

1. La qualifica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva della Federazione.
2. Le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di membro degli Organi di Giustizia, dell'Ufficio della Procura federale e della Commissione Federale di Garanzia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della Federazione.
3. Le cariche di Presidente Federale e di Consigliere federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

Alessandro Cherubini

4. La qualifica di arbitro, di Presidente del Settore Arbitrale o di membro dell'ANAP è incompatibile con le cariche sociali e con la qualifica di tecnico.
5. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono - e devono essere dichiarati decaduti - coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
6. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
7. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.
8. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
9. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblies nazionali e territoriali; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale CONI.
10. Salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, le cariche federali hanno durata di 4 anni in coincidenza con il quadriennio olimpico. Il Presidente ed i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali non possono svolgere più di tre mandati.

IL PRESIDENTE FEDERALE

Art. 23 - Il Presidente

1. Il Presidente Federale è eletto in ogni caso a maggioranza assoluta, ovvero con il voto favorevole della metà più uno dei voti esprimibili dai presenti o rappresentati accreditati in Assemblea. Nel caso in cui nessun candidato alla Presidenza dovesse raggiungere tale soglia, si procederà ad un turno di ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno; al turno di ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti o rappresentati accreditati in Assemblea. In caso di ulteriore parità l'Assemblea viene sciolta e rimangono in prorogatio per l'ordinaria amministrazione il Presidente ed il Consiglio Federale uscente, che dovrà provvedere a indire una nuova Assemblea da tenersi nei 90 (novanta) giorni successivi e con le modalità previste all'art. 16 del presente Statuto.
2. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva.
3. Esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale.
4. Nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

5. Presenta, all'inizio del suo mandato, il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti.
6. Nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
7. Ha la rappresentanza legale della Federazione e risponde del funzionamento unitamente al Consiglio Federale nei confronti dell'Assemblea e del CONI. Egli vigila e controlla tutti gli uffici e gli organi della Federazione, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Disciplina.
8. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, delle quali redige l'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Provvede, a mezzo della segreteria, allo svolgimento delle attività burocratiche o dispositive della Federazione e sottoscrive gli atti amministrativi congiuntamente al Segretario Generale.
9. Sono inoltre di sua competenza i provvedimenti di grazia, allorché risulti scontata almeno la metà della pena, o, in caso di radiazione, siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dalla adozione della sanzione definitiva.
10. Convoca l'Assemblea Generale salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
11. Può adottare provvedimenti di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti o ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile, nel corso della quale il Consiglio stesso deve accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.
12. Propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale.

Art. 24 - Durata del mandato

1. Il Presidente Federale dura in carica quattro anni, corrispondenti al quadriennio olimpico.
2. Il termine di quattro anni non viene prolungato in caso di mancata effettuazione di una Olimpiade.

Art. 25 - Dimissioni

1. In caso di dimissioni decade immediatamente anche il Consiglio Federale, che resterà comunque in regime di prorogatio per l'ordinaria amministrazione unitamente al Presidente Federale o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente Vicario sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria che dovrà essere obbligatoriamente celebrata entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.
2. In caso di dichiarata impossibilità del Vice Presidente Vicario subentrerà l'altro Vice Presidente.

Art. 26 - Impedimenti

1. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, la funzione verrà esercitata dal Vicepresidente Vicario.
2. In caso di impedimento definitivo del Presidente, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale con la conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vicepresidente Vicario, che provvederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria che dovrà essere obbligatoriamente celebrata entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.

IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 27 - Composizione, elezione e costituzione

1. Il Consiglio Federale, presieduto dal Presidente, è composto, oltre che dal Presidente stesso, da dieci membri, dei quali sette in rappresentanza degli affiliati ed eletti da questi ultimi di cui almeno due di genere diverso, due in rappresentanza degli atleti ed eletti da questi ultimi di cui uno di genere maschile e uno di genere femminile ed uno in rappresentanza dei tecnici ed eletto da questi. L'elezione degli stessi ha luogo per scrutinio segreto secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3 e vengono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti ferma la rappresentanza di genere. In caso di parità si procede ad una votazione di ballottaggio tra gli interessati.
2. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono obbligatoriamente essere invitati alle riunioni del Consiglio Federale.
3. Il Consiglio Federale viene convocato quando ritenuto opportuno dal Presidente, o a richiesta di 1/3 dei componenti e, comunque, almeno quattro volte all'anno.
4. L'avviso di convocazione a cura della Segreteria Federale, contenente l'ordine del giorno, data, ora e luogo di svolgimento, deve pervenire a ciascun membro almeno cinque giorni prima e deve essere trasmesso a mezzo PEC o posta elettronica. La Segreteria Generale deve accertarsi dell'effettivo ricevimento dell'avviso di convocazione inviato con i mezzi indicati nella presente disposizione.
5. È validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 5 Consiglieri.
6. Il voto non è delegabile.
7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
8. Funge da segretario il Segretario Generale o un suo sostituto, senza diritto di voto.
9. I membri del Consiglio Federale sono rieleggibili.
10. Il Consiglio Federale elegge due Vicepresidenti della Federazione, dei quali uno Vicario, nella sua prima riunione.

11. Alle riunioni del Consiglio Federale possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente Onorario della Federazione, i Presidenti dei Comitati regionali, il Commissario Tecnico delle squadre nazionali, il Coordinatore del Settore Tecnico, il rappresentante degli Arbitri, eventuali esperti nominati dal Consiglio stesso.

Art. 28 - Competenze del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è l'organo di indirizzo gestionale della Federazione. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti ed alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

2. Il Consiglio Federale dirige ed amministra l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea generale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali. In particolare:

a) realizza i fini di cui all'art. 2;

b) delibera ed approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno ed il bilancio consuntivo d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura d'esercizio sociale e li trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Dopo l'approvazione del CONI, detti bilanci, che devono essere redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali, devono essere trasmessi a tutte le associazioni e società sportive aventi diritto a voto, o pubblicizzati per il tramite del sito federale;

c) delibera i regolamenti per l'attuazione del presente Statuto, che trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione a fini sportivi;

d) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;

e) ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;

f) delibera il riconoscimento ai fini sportivi di Società, associazioni, se delegato dal CONI e sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione degli stessi ed approva i relativi Statuti nonché le loro eventuali modifiche, se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI;

g) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;

h) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;

i) determina le dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;

l) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;

m) nomina i componenti della Commissione Verifica Poteri secondo quanto previsto dal presente Statuto;

n) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei propri organi direttivi;

o) in caso di gravi irregolarità nella gestione, o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi periferici o di constatata impossibilità di funzionamento degli stessi, nomina un Commissario il quale provvede all'indizione della assemblea straordinaria elettiva per la ricostituzione degli organi che dovrà essere obbligatoriamente celebrata entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza;

p) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;

q) nomina i componenti delle Commissioni federali e dei Settori Federali;

r) nomina, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice di Giustizia Sportiva, di cui all'art. 6, comma 4 lett. b) Statuto CONI, i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia, se istituita;

s) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;

t) elegge nel suo seno, come previsto dal successivo art. 54, due Consiglieri federali quali componenti del Consiglio di Presidenza, di cui uno in rappresentanza degli atleti e uno in rappresentanza dei tecnici.

3. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

Art. 29 - Decadenza

1. Il Consiglio Federale decade per:

a) dimissioni del Presidente: in tale ipotesi la disciplina da seguire è quella prevista dall'art. 25;

b) impedimento definitivo del Presidente: in tale ipotesi la disciplina da seguire è quella prevista dall'art. 26, secondo comma;

c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri federali: in tale ipotesi si avrà la decadenza del Consiglio federale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria da convocarsi e tenersi nei termini sub b.

2. La decadenza del Consiglio Federale si estende a tutte le nomine dallo stesso effettuate ad esclusione degli Organi di Giustizia, della Procura Federale, della Commissione Federale di Garanzia e del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Il Consiglio Federale può altresì deliberare la decadenza di un Consigliere quando questi, senza giustificato motivo scritto, non abbia partecipato ad almeno tre riunioni consecutive.

4. Le dimissioni che producano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

Art. 30 - Durata

1. Il Consiglio Federale resta in carica per il quadriennio olimpico, salvo i casi espressamente riportati dal presente Statuto.
2. In sostituzione del Consigliere dimissionario, o definitivamente impedito, verrà chiamato il primo dei non eletti delle rispettive categorie di appartenenza e nel rispetto della rappresentanza di genere purché abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.
3. Nel caso non sia possibile integrare l'organo con il primo dei non eletti, si provvederà con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima assemblea utile che si terrà dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Ove ciò non sia possibile, l'integrazione avverrà attraverso la convocazione dell'Assemblea Straordinaria che dovrà tenersi entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**Art. 31 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente e 2 membri.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea.
3. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità con la normativa vigente.
4. Le ipotesi di sostituzione e decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti sono disciplinate dal Codice Civile.
5. Il Collegio resta in carica il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
6. In caso di cessazione dalla carica, il Presidente del Collegio sarà sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 32 - Competenze

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - a) esercitare il controllo contabile della Federazione;
 - b) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - c) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
 - d) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

2. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio annuale della Federazione, dovrà essere convocata l'Assemblea Generale Straordinaria dei soli rappresentanti degli affiliati aventi diritto di voto per deliberare sull'approvazione del bilancio.
3. Il Collegio deve riunirsi, su convocazione del Presidente, almeno ogni trimestre e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
4. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.I.P.A.P., previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
5. Il Collegio ha il controllo della gestione finanziaria della Federazione con l'obbligo di riferirne al Consiglio Federale.
6. I suoi membri effettivi assistono alle sedute del Consiglio Federale, previo l'invito formale che la Segreteria Generale ha l'obbligo di inviare loro, e alle sedute di quegli Organi i quali adottino provvedimenti amministrativi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 33 - Il Segretario Generale

1. La Segreteria Generale è retta dal Segretario Generale ed ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli Organi elettivi centrali della Federazione.
2. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
 - a. provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile;
 - b. esercita le funzioni conferitegli dalle norme che regolano il suo rapporto di impiego;
 - c. prende parte, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Federale, del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza e ne cura la redazione dei verbali;
 - d. ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla F.I.P.A.P.;
 - e. coordina e dirige la Segreteria Generale e la gestione del personale amministrativo e tecnico operante nella Federazione;
 - f. esercita le funzioni assegnategli dal regolamento di amministrazione e contabilità;

- g. individua tra i suoi collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o impedimento;
 - h. provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
 - i. cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della F.I.P.A.P.;
 - j. coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della F.I.P.A.P..
3. Imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale.

ORGANI PERIFERICI

Art. 34- L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale salvo i casi statutariamente previsti. Nell'ipotesi di Comitato di nuova costituzione, la prima Assemblea elettiva viene indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale.
2. L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti, o dai loro delegati, purché componenti il consiglio direttivo societario, regolarmente tesserati F.I.P.A.P., rappresentanti degli affiliati appartenenti alla Regione. Quanto al diritto di voto e all'attribuzione dei voti si rinvia alle norme che disciplinano l'Assemblea Generale. Possono partecipare all'Assemblea Regionale, senza diritto di voto, il Presidente, i Consiglieri Regionali, gli eventuali Consiglieri Federali della Regione e i candidati alle cariche elettive.
3. È ammessa una sola delega a condizione che il numero degli affiliati con diritto di voto nell'ambito della Regione sia superiore a 50.
4. I membri del Consiglio Federale, i Presidenti e i Consiglieri Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società né direttamente né per delega.
5. L'Assemblea Regionale straordinaria si riunisce quando ne venga avanzata motivata richiesta:
 - a) l'assemblea può essere richiesta dalla metà più uno di tutti gli aventi diritto a voto affiliati;
 - b) dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme che disciplinano l'Assemblea Generale.
7. Le elezioni del Presidente e dei Consiglieri, i quali restano in carica per il quadriennio olimpico, vengono effettuate separatamente e nell'ordine indicato, nell'Assemblea Regionale elettiva che deve svolgersi entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, e comunque prima dell'Assemblea Generale.

8. Fino a quando non dovessero esistere almeno dieci affiliati con diritto di voto il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale.

Art. 35 - Competenze dell'Assemblea Regionale

1. Sono di competenza dell'Assemblea Regionale Ordinaria:

- a) l'elezione, con votazioni separate e successive, del Presidente Regionale e di quattro componenti il Consiglio Regionale;
- b) la discussione, e l'approvazione, della relazione tecnico-morale del Presidente del Comitato, nonché della sua programmazione annuale per lo sviluppo dell'attività pallonistica o sferistica;
- c) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo a norma degli artt. 29 e 30 in quanto compatibili.

Art. 36 - Il Presidente Regionale

- 1. Il Presidente è direttamente responsabile del funzionamento del Comitato, firma gli atti del Consiglio ed è responsabile in proprio delle somme ricevute a qualsiasi titolo.
- 2. Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta ai soli fini sportivi la Federazione nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.
- 3. È responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.
- 4. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso valgano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.P.A.P..
- 5. Per l'elezione del Presidente del Comitato Regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Presidente Federale.

Art. 37 - I Comitati Regionali

- 1. Il Comitato Regionale è costituito nelle Regioni dove esistono almeno 10 affiliati con diritto di voto.
- 2. Organo del Comitato Regionale è il Consiglio Regionale, composto dal Presidente e da quattro membri per la durata del quadriennio olimpico, eletti dagli affiliati aventi diritto a voto.

3. Assolve ai compiti necessari per lo sviluppo, la propaganda e l'organizzazione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza nei limiti delle attribuzioni loro assegnate dagli organi centrali competenti.
4. Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
5. Nelle province di Trento, Bolzano e Valle d'Aosta vengono costituite strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi periferici a livello regionale.

Art. 38 - Il Delegato Regionale

1. Nelle Regioni ove non sia costituibile il Comitato regionale, il Consiglio Federale nomina un delegato regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione di un Comitato Regionale secondo quanto previsto al riguardo dal presente Statuto.
2. La carica ha durata quadriennale.
3. Il delegato regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

Art. 39 - Gestione Commissariale del Comitato Regionale

1. In caso di gravi irregolarità di gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento o constatata impossibilità di funzionamento da parte del Comitato Regionale, il Consiglio Federale ne delibera la gestione Commissariale.
2. Il Commissario provvede all'ordinaria amministrazione del Comitato Regionale e celebra l'Assemblea straordinaria delle società per l'elezione del nuovo Comitato Regionale entro il termine di 90 giorni, salvo proroga, non ripetibile, concessa dal Consiglio Federale.

Art. 40 - Comitati Provinciali

1. In ogni provincia in cui esistano almeno 3 affiliati con diritto a voto viene costituito un Comitato Provinciale.
2. Il Comitato Provinciale è retto da un Consiglio costituito dal Presidente e da 4 Consiglieri.
3. Il Segretario viene nominato dal Comitato medesimo senza diritto di voto.
4. Le elezioni del Presidente e dei Consiglieri, i quali durano in carica un quadriennio olimpico, vengono effettuate separatamente, nell'ordine indicato e seguono le modalità previste per l'Assemblea Regionale.

Alessandro Cherubini

5. Ai Comitati Provinciali si applicano, in quanto applicabili, le norme previste per i Comitati Regionali.

Art. 41 - Competenze

1. I Comitati provinciali assolvono i compiti necessari per lo sviluppo, la propaganda e l'organizzazione, dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le disposizioni previste dal Consiglio Federale.

Art. 42 - Presidente Provinciale

1. Il Presidente del Comitato provinciale rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea provinciale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Regionale secondo quanto previsto dall'art. 36.

2. Per l'elezione del Presidente del Comitato Provinciale, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Presidente Federale.

Art. 43 - Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea provinciale è indetta dal Consiglio Provinciale ed è convocata dal Presidente Provinciale salvo i casi statutariamente previsti.

2. Nell'ipotesi di Consiglio Provinciale di nuova costituzione, la prima Assemblea elettiva viene indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale.

3. Essa segue le modalità previste per l'Assemblea regionale (artt. 34 - 35).

4. L'Assemblea Provinciale è indetta annualmente e prima di quella nazionale, entro il 28 febbraio.

Art. 44 - Delegato Provinciale

1. Nelle province ove non sia costituibile il Comitato Provinciale, il Consiglio Federale nomina un delegato provinciale il quale avrà compiti analoghi, per quanto territorialmente di competenza, a quanto previsto per il delegato regionale (art. 38).

ORGANI DI GIUSTIZIA, PROCURA FEDERALE, COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

Art. 45 - Principi informativi della giustizia

1. La giustizia della F.I.P.A.P. è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, emanato nel rispetto dello Statuto federale, dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate, dei Principi di giustizia sportiva, e del Codice della Giustizia Sportiva, approvati dal C.O.N.I..
2. I soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (*fair play*), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difformi sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.
3. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
4. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia.
5. I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati, anche tra i non tesserati, su proposta del Presidente dal Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto C.O.N.I.. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
6. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto C.O.N.I.. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto C.O.N.I.. Il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore dura in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.
7. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di

lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

8. La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la F.I.P.A.P. è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport Istituita presso il C.O.N.I., nonché con la carica di componente dell'organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione.

9. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

10. Il Regolamento di Giustizia può prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a collegi arbitrali, dei quali tuttavia non possono fare mai parte i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.

11. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.

12. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

13. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sono tempestivamente trasmesse al CONI per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Art. 46 - Organi di giustizia

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) i Giudici Sportivi Territoriali;
- c) la Corte Sportiva di Appello, se attivata.

2. Sono Organi di Giustizia Federale:

- a) il Tribunale Federale;
- b) la Corte Federale di Appello.

3. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- c) regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

4. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate nel Regolamento di Giustizia o con delibera del Consiglio Federale.

5. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

6. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.

7. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.

8. La Corte Sportiva di Appello è attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione, le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

Art. 47 - Procura federale

1. Presso la F.J.P.A.P. è costituito l'Ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I..

2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di un Sostituto Procuratore, il quale coadiuva il Procuratore Federale.

3. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I..

*Alessandro Cherubini*

4. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

5. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possano godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Art. 48 - Commissione Federale di Garanzia

1. Con delibera del Consiglio Federale, può essere istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se istituita, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I..

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;

b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;

c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 3 del Codice di Giustizia Sportiva, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

*Alessandro Cherubini*

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia.

3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto CONI.

Art. 49 - Amnistia

1. Competente alla concessione è il Consiglio Federale.
2. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione o se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.
3. Nel concorso di più infrazioni si applica ai singoli reati per i quali è concessa.
4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 50 - Indulto

1. Competente alla concessione è il Consiglio Federale.
2. L'indulto è un provvedimento generale, non presuppone una condanna irrevocabile.
3. Condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in una più lieve.
4. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulado le sanzioni. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
6. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
7. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 51 - Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della F.I.P.A.P. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, gli aderenti, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale.
2. Gli affiliati, i tesserati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia.

Art. 52 - Collegio di garanzia dello sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniaria fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I..

Art. 53 - Arbitrato federale

1. Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, l'Affiliato, il Tesserato e gli altri soggetti interessati possono devolvere la decisione a un Collegio Arbitrale, secondo quanto previsto dagli artt. 93 e 94 del Regolamento di Giustizia. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo, la nomina del presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale di Appello.
2. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
3. Il lodo deve essere pronunciato entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e, ai fini della sua esecuzione, le cui modalità sono stabilite dal lodo stesso, deve essere depositato dal Presidente, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, presso la segreteria degli organi di giustizia, che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
4. La mancata esecuzione del lodo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ALTRI ORGANISMI FEDERALI

Art. 54 - Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio Federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Consiglio è costituito dal Presidente, dai due Vice Presidenti, e da due rappresentanti, rispettivamente di atleti e tecnici, eletti dal Consiglio Federale come disciplinato sub) art. 28 lett. t).
3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno.
4. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie, all'ordine del giorno od invitare i soggetti che ritiene interessati.

Art. 55 - Le Commissioni Federali

1. Le Commissioni Federali permanenti sono:
 - a) La Commissione Tecnica Federale;
 - b) La Commissione Studi e Carte Federali;
 - c) La Commissione Federale Atleti.
2. Possono essere istituite altre Commissioni speciali dal Consiglio Federale, ove lo stesso lo ritenga opportuno.

Art. 56 - La Commissione Tecnica Federale

1. La Commissione Tecnica Federale è composta da un Presidente, rappresentante del Consiglio Federale, e da cinque membri, di cui uno supplente, nominati dal Consiglio Federale, scelti tra persone di provata competenza in materia: dei quattro effettivi uno è scelto fra i membri del Settore Tecnico Federale, l'altro fra quelli del Settore Arbitrale, uno fra i componenti il direttivo della Lega delle Società e da un atleta, sentito il parere delle varie componenti sopracitate.
2. Resta in carica per il quadriennio olimpico e decade qualora abbia a decadere il Consiglio Federale.
3. È regolarmente costituita con la presenza del Presidente e di tre componenti.
4. Il Presidente dirige i lavori della Commissione e le deliberazioni della stessa sono prese a maggioranza dei presenti.
5. Alle riunioni della Commissione, regolarmente costituita, partecipa con le funzioni di segretario il Segretario Generale, senza diritto di voto.

6. Alle riunioni della Commissione, regolarmente costituita, il membro supplente può partecipare ed intervenire, senza diritto di voto.

7. La Commissione Tecnica Federale:

a) propone al Consiglio Federale eventuali varianti al Regolamento Tecnico, qualora ne sopravvenga l'opportunità;

b) su richiesta del Consiglio Federale, esprime il proprio parere su eventuali ricorsi riguardanti l'assegnazione dei punti agli atleti, la cui regolamentazione è disciplinata dal Regolamento Organico, e può proporre eventuali variazioni al regolamento della classifica a punti dei giocatori;

c) elabora e sottopone all'approvazione del Consiglio Federale i regolamenti dei campionati, tenuti presenti i suggerimenti e le proposte scaturiti dalle Assemblies, salvi gli indirizzi formulati dal Consiglio Federale;

d) se richiesta, cura la stesura dei calendari dei campionati di serie A, B e C.

Art. 57 - Commissione Studi e carte federali

1. È composta da un Presidente e due membri nominati dal Consiglio Federale tra i Consiglieri Federali, e/o persone di provata competenza in materia, e resta in carica per il quadriennio olimpico e decade qualora abbia a decadere il Consiglio Federale.

2. Ha il compito di predisporre le norme integrative ai regolamenti federali ed appronta studi, programmi di lavoro e quant'altro sia necessario alle Commissioni ed ai Settori Federali per una maggior funzionalità organizzativa, agonistica e propagandistica.

Art. 58 - Commissione Federale Atleti

1. È istituita ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti di cui al provvedimento del Consiglio Nazionale del CONI n. 1316 del 23.11.2005.

2. Competenze, composizione, funzionamento e durata della Commissione sono individuati nel Regolamento Federale della medesima approvato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 59 - I Settori Federali

1. I Settori Federali sono:

a) Pallapugno;

b) Settore Pallapugno Leggera;

c) Settore Palla Elastica;

d) Settore Pelota Basca;

e) Settore Pallapugno alla Pantalera;



Alessandro Cherubini

- f) Settore Pallone col Bracciale;
- g) Settore Pallanuoto;
- h) Settore Gioco Internazionale;
- i) Settore Fronton, o One Wall o Wall Ball;
- l) Settore Llargues;
- m) Settore Arbitrale;
- n) Settore Tecnico;
- o) Settore Giovanile;
- p) Settore Scuola;
- q) Settore Medico;
- r) Settore Impianti;
- s) Settore Specialità Affini.

2. I settori di cui alle lettere sub a), b), c), d), e), f), g), h), l) e l) assolvono i compiti previsti dall'art. 2 sub a) del presente statuto in armonia con le disposizioni emanate dal Consiglio Federale.
3. I settori di cui alle lettere m), n), o), p), q), r) e s) assolvono i compiti previsti dal Regolamento Organico per le materie di relativa competenza o su richiesta specifica del Consiglio Federale.
4. Per ogni settore di cui ai commi precedenti, il Consiglio Federale può nominare un coordinatore e uno o più collaboratori, i quali avranno funzioni consultive e tecnico-organizzative.
5. Per il Settore Arbitrale il responsabile di Settore è individuato nel presidente dell'Associazione Nazionale Arbitri Pallapugno (A.N.A.P.).
6. I membri dei Settori Federali di cui al presente articolo restano in carica per il quadriennio olimpico e decadono qualora abbia a decadere il Consiglio Federale.

Art. 60 - Il Medico Federale

1. La Federazione provvede a nominare un Medico Federale.
2. La figura del Medico Federale è disciplinata dal Regolamento Sanitario.

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 61 - Patrimonio

1. Il patrimonio della F.I.P.A.P. è costituito da:

Alessandro Cherubini

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

Art. 62 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione della F.I.P.A.P. spetta al Segretario Generale sotto la vigilanza del Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; tutte le entrate e le uscite devono essere inserite in un unico bilancio.
3. Il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo devono essere redatti per ogni esercizio finanziario con chiarezza e precisione e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della F.I.P.A.P..
4. La gestione della F.I.P.A.P. si svolge in base al bilancio di previsione approvato ciascun anno dal Consiglio Federale e trasmesso al C.O.N.I. entro i termini da quest'ultimo stabiliti.
5. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative sono approvati dal Consiglio Federale e dal C.O.N.I., e, entro quindici giorni da tale ultima approvazione, pubblicati sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I. e pubblicato sul sito internet della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile.

TITOLO QUINTO

NORME GENERALI

Art. 63 - Anno Sportivo

1. L'anno sportivo ha inizio il 1° di Gennaio e termina il 31 Dicembre dello stesso anno.

Art. 64 - Requisiti per ricoprire cariche

1. Per ricoprire cariche federali, elettive o di nomina, occorrono i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) maggiore età;

c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

e) essere tesserati al momento del deposito della candidatura presso la Federazione;

f) i componenti del Collegio dei revisori dei conti, eletti e di nomina, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla F.I.P.A.P.;

g) gli atleti devono aver preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, a competizioni di Campionato Italiano delle specialità previste dall'art. 1 comma 3 del presente Statuto;

h) i tecnici devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio.

Oltre ai requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello Statuto del CONI, il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

2. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui direttamente collegata alla gestione della F.I.P.A.P. nell'ambito della quale viene inoltrata la candidatura.

3. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

4. È ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Federazioni ed Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.

5. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 65 - Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito.

2. È facoltà del Consiglio Federale prevedere indennità a favore del Presidente Federale e di altri componenti di organi o organismi federali. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio Federale, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 66 - Modifiche Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto determinate e specifiche devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno 1/3 di tutti gli aventi diritto di voto che rappresentino almeno il 50% dei voti.
2. Il Consiglio Federale verificata la ritualità della richiesta, indice entro 30 giorni l'Assemblea generale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 60 giorni.
3. Il Consiglio Federale può anche indire su propria iniziativa l'Assemblea generale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.
4. Il Consiglio Federale nell'indire l'Assemblea generale straordinaria, sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto di voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
5. L'Assemblea per la modificazione dello Statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, del 50% degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, di un quinto degli aventi diritto. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei voti espressi dai presenti.
6. Le modifiche allo Statuto sono sottoposte all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.
7. Le modificazioni allo Statuto entrano in vigore a seguito dell'approvazione da parte del competente organo di legge.

Art. 67 - Regolamenti

1. Per l'esecuzione delle norme statutarie e per disciplinare l'attività agonistica, nonché quella organizzativa ed amministrativa, sono emanati particolari regolamenti dal Consiglio Federale.
2. Il Regolamento di Giustizia, i Regolamenti attuativi dello Statuto e le loro modifiche perché abbiano efficacia devono essere sottoposti all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Art. 68 – Disposizioni transitorie

1. I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della Federazione in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n.8, e che in tale data avevano già raggiunto il limite di cui all'art. 22 comma 10, possono svolgere se eletti un ulteriore mandato.

Nel caso in cui al comma precedente, il Presidente uscente, per essere confermato, deve raggiungere una maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consente di eleggere un Presidente, è svolta una



*Alessandro Cherubini*

seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui all'art. 23, comma 1, la maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi di cui al presente comma. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessari per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile

Art. 69 - Entrata in Vigore

1. Il presente Statuto Federale entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di Legge.